

La contrattazione di massa

I contratti per adesione, moduli o formulari,
clausole vessatorie e contratti aleatori

Dott.ssa Rita Crocitto

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013

Dott.ssa Rita Crocitto

Laurea in giurisprudenza e Dottorato di ricerca in diritto privato comparato.

E' stata docente di diritto in diverse Università.

È docente a contratto in Università L. Bocconi - Master in Economia del Turismo - MET- e Università Statale, Master in Diritto e Comunicazione - MADEC-

È Docente specializzato in diritto delle assicurazioni

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott.Rita Crocitto

Soggetti coinvolti nel contratto di assicurazione

- **Contraente qualificato / Impresa di assicurazione**
- ▶ **Contraente**
- ▶ **Assicurato**
 - ▶ Rischi
 - ▶ Grandi rischi (no contraente debole)
- ▶ **Consumatore**
- ▶ **Beneficiario**

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Il contratto di assicurazione. Il codice civile (riferimenti principali in tema di tutela del consumatore)

- ▶ Il contratto di assicurazione, dal punto di vista del consumatore/assicurato, ha le seguenti caratteristiche:
 - è standardizzato
 - è un contratto per condizioni generali
 - è un contratto concluso mediante moduli o formulari
 - può essere un contratto tra professionista e consumatore
 - è un contratto per adesione

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Contratti aleatori

Art. 1882 Codice Civile:

- *“L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.”*

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

La disciplina dei contratti standardizzati

Nei contratti di assicurazione conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, le c.d. condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa di assicurazione sono efficaci solo se:

- ▶ le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo con cui siano incompatibili, quand'anche queste ultime non sono state cancellate (art. 1342, comma 1, c.c.).
- ▶ l'impresa che le ha predisposte ha fatto in modo di garantire che l'assicurato fosse in grado di conoscerle usando l'ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1, c.c.).
- ▶ Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti dall'impresa di assicurazione si interpretano, in caso di dubbio, a favore dell'assicurato (c.d. interpretatio contra stipulatorem) (art. 1370 c.c.).
- ▶ Non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni generali che stabiliscono, a favore dell'impresa di assicurazione che ha predisposto i moduli o formulari contrattuali, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'assicurato decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 1341, comma 2, c.c.).

▶ Regolamenti IVASS

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Sovrapposizione fra tutela formale e tutela sostanziale: rapporti con il codice civile

Tutela formale: data dalle norme già esistenti contenute nel codice civile (art.1341-1342 c.c.) relative ai contratti cd.standard o comunque predisposti da una parte e stipulati tramite moduli o formulari

Tutela sostanziale: contenuta invece nel **codice del consumo.**

La dottrina maggioritaria concorda nel 'ritenere pacifico, in ogni caso che il rispetto dell'onere formale della specifica approvazione per iscritto richiesto non vale a sottrarre la clausola dal controllo contenutistico previsto con la più recente disciplina (Capobianco-Perlengeri, 2009, pag.146 ss.).

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott.Rita Crocitto

La tutela del contraente 'debole' nella contrattazione

Definizioni

Consumatore: persona fisica che agisce/contratta per esigenze personali e per scopi estranei alla attività professionale/imprenditoriale svolta (Codice del consumo)

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esecuzione della propria attività imprenditoriale o professionale o un suo intermediario.

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Normativa di riferimento per la disciplina contrattuale in materia assicurativa:

- Codice delle Assicurazioni Private: D.Lgs. 209/2005, titolo XII “Norme relative ai contratti di assicurazione”
- Codice Civile: libro IV, capo XX, “Dell’assicurazione”

Raccordo fra le norme del codice delle assicurazioni con le disposizioni del codice civile

- *Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice (Cod. Ass.), i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile. (art. 156 Cod. Ass.).*

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Stipulazione del contratto di assicurazione

Proposta e accettazione

Il contratto di assicurazione si conclude nel momento in cui il proponente è a conoscenza dell'accettazione della controparte (art. 1326 c.c.).

Proponente



Assicurato

Accettante



Impresa

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Rapporti fra codice civile e codice del consumo

Nel settore dei contratti tra professionista e consumatore si applicano le regole del Codice Civile per gli aspetti non previsti dal Codice del Consumo.

Per quanto non previsto dal codice del consumo, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile. (art. 38 cod. cons.)

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Diritti del contraente/assicurato:

► **cd. Diritto di ripensamento**

- Recesso entro 30 gg. dalla stipulazione della polizza vita

Il pagamento del premio rende il contratto 'efficace'

Clausole di cd. carenza

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Rischio e informativa precontrattuale

La nota informativa contiene la quantificazione e l'illustrazione di tutti gli oneri gravanti sul contratto al fine di conoscere come questi incidono sulle somme versate e/o sui rendimenti futuri

Consegna del Fascicolo informativo all'assicurato/contraente

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Massima tutela del contraente/consumatore in fase precontrattuale:

L'assicurato ha il dovere di fornire tutte quelle informazioni che lo riguardano

Il comportamento dell'assicurato nei confronti della Compagnia di assicurazione deve essere un comportamento caratterizzato dalla buona fede contrattuale.

Questionario di adeguatezza

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Tutela del consumatore/contraente debole: fonti

- Codice del consumo:
 - Soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori)
 - educazione, informazione e pubblicità
 - rapporto di consumo
- Contrattazione a distanza nel collocamento di prodotti assicurativi si applica il **Regolamento IVASS n. 34/2010**
 - **Diritto di ripensamento**
 - **30 gg contratti ramo vita**
 - **14 gg contratto ramo danni**
- Per la Tutela dell'utente dei servizi assicurativi in merito ai reclami si applica il Regolamento IVASS n. 24/2008

Codice del consumo: Clausole vessatorie

Tutela del consumatore: le clausole vessatorie (art.33 cod. cons.):

Sono le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un **significativo squilibrio** dei **diritti** e degli **obblighi** derivanti dal contratto.

Vessatorietà:

Squilibrio fra i diritti della parte FORTE e gli obblighi dell'altra debole

Nel caso un contratto contenga una o più clausole vessatorie:

- la clausola si considera come non apposta/nulla (artt. 33-34-36 Cod. Consumo), mentre il contratto rimane valido per il resto.
- **Nullità di protezione:** essendo rilevabile soltanto dal consumatore e d'ufficio dal giudice.

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Gradazione della vessatorietà

Il Legislatore dopo aver indicato la nozione generale di clausola vessatoria indica un elenco di clausole a seconda della gravità.

Abbiamo infatti:

- **cd. lista grigia delle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.** (Art.33 comma 2).
 - Il professionista/imprenditore potrà dimostrare la non vessatorietà solo se dimostra:
 - ▶ l'assenza in concreto del significativo squilibrio
 - ▶ che la clausola è stata oggetto di una trattativa individuale con il consumatore (art. 34, comma 4, cod. cons.).

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott.Rita Crocitto

➤ Cd. lista nera delle clausole vessatorie

Clausole **NULLE** nonostante siano state oggetto di trattativa individuale che abbiano per oggetto o per effetto di (art.36):

- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di:
 - morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte
 - in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Nullita' di protezione Art. 36 cod. cons

E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una **legislazione di un Paese extracomunitario**, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo (codice consumo), laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Principali Diritti del consumatore/utente.

Secondo il codice del consumo, le attività commerciali devono svolgersi nel rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, e tenendo conto delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

Diritti del contraente/assicurato:

- ▶ Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in **lingua italiana**
- ▶ **Polizze in lingua italiana: diritto di recesso solo se vi è trasferimento del portafoglio in altro Stato.**
art,.168 Cod. ass. **F&D** Avvocati

Esempio di clausola vessatoria

Foro competente

È nulla 'ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (art.36)

- Il professionista/imprenditore potrà dimostrare la non vessatorietà della clausola solo se dimostra:
 - l'assenza in concreto del significativo squilibrio

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott.Rita Crocitto

Tutela amministrativa a favore del consumatore

Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ... , dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. (Art. 37-bis cod. cons.)

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Informativa precontrattuale e compilazione del questionario di adeguatezza della polizza alle esigenze assicurativo-previdenziali dell'assicurato al fine della tutela del contraente debole di prodotti assicurativi.

La clausola di NON adeguatezza

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Clausola *Loss Occurrence*

- ❑ Copertura se il fatto dannoso è accaduto durante la validità della polizza

Con una polizza "Loss occurrence" affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell'evento previsto in polizza

Clausola *Claims Made*

Per determinare con certezza il momento del sinistro e per porre limiti ai risarcimento del danno si fa ricorso alla:


- ❑ Clausola *claims made* o "a richiesta fatta": con la clausola *claims made* si modifica il concetto di fatto accaduto durante l'assicurazione.
- l'assicurazione è efficace per tutte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità del contratto.
- con una polizza "claims made", l'assicurato potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.
- Possibile inserimento della clausola di retroattività e clausola postuma

Contratto atipico

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Clausola Claims Made



d.c. = decorrenza copertura

s.c. = scadenza copertura

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Contenzioso sui sinistri R.C. auto con
un'impresa di assicurazione:
la conciliazione paritetica

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

La conciliazione paritetica nel settore RCA nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto.

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

Contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'impresa di
assicurazione

la conciliazione paritetica

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott. Rita Crocitto

- **Oggetto: Risoluzione senza ricorrere al giudice**

Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a:

- sinistri r.c. auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.

- **Condizioni di attivazione della procedura:**

Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che:

- abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all'impresa e non abbia ricevuto risposta
- abbia ricevuto un diniego di offerta
- non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento.

- **Costi della procedura**

La procedura NON comporta costi per il consumatore fatta salva l'eventuale quota di iscrizione all'Associazione a cui conferisce il proprio mandato.

IVASS- RCA

TuOpreventivatOre

- ▶ I preventivi elaborati dal sistema sono **vincolanti** per le imprese per almeno 60 giorni dalla data del loro ricevimento e comunque non oltre la durata della tariffa in corso.
- ▶ www.ivass.it
 - ▶ <http://www.tuopreventivatore.it/>

F&D Avvocati

Monza, 17 giugno 2013 - Dott.Rita Crocitto